

**La direttiva europea sulle acque: prospettive e opportunità per i parchi fluviali**

*Stefano Picchi - Gruppo 183, Giorgio Pineschi – Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare/Sogesid*

La direttiva europea quadro sulle Acque 2000/60/CE, entrata in vigore nel 2000, è stata recepita dall'Italia con forte ritardo e in maniera incompleta tanto da indurre gli organi comunitari ad avviare diverse procedure di infrazione ai danni del Paese.

La Direttiva assume i bacini idrografici, organizzati in Distretti, quali unità geografiche di riferimento per il governo di tutte le azioni in materia di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche. Nell'ambito dei Distretti, tutti i corpi idrici appartenenti alle categorie dei fiumi, laghi, acque di transizione, acque marine costiere, e acque sotterranee devono conseguire entro il 2015 un obiettivo ambientale rappresentato da uno Stato Ecologico Buono per le acque superficiali e uno stato Chimico e Quantitativo Buono per le acque sotterranee.

Con il decreto legislativo "Norme in materia ambientale" n.152/2006 approvato nella scorsa legislatura, è stata recepita la direttiva e sono stati definiti i distretti idrografici e gli altri aspetti tecnici inerenti l'applicazione della norma comunitaria. Il dlgs 152/06, nella sua forma attuale, non può tuttavia rappresentare in alcun modo un buona trasposizione nazionale del disegno comunitario ed anzi i contenuti e il modo stesso con cui è stato condotto il processo di scrittura del testo, hanno di fatto aggravato una situazione di ritardo già molto pesante. Le Regioni, gli enti locali, le autorità di bacino e le associazioni ambientaliste hanno unanimemente e fortemente criticato il nuovo decreto sia per questioni di merito che di metodo. Per questo motivo è stato avviato un lavoro di revisione del decreto che porterà a definire i confini dei distretti in modo più condiviso e anche a chiarire le competenze di Regioni, enti locali e autorità di bacino.

Superato questo scoglio, occorrerà ottemperare rapidamente alle altre prescrizioni della direttiva come quella che prevede l'istituzione di uno o più "registri delle aree protette" che sono strettamente dipendenti dai corpi idrici e che devono quindi essere tenute sotto osservazione. Ogni stato membro ha un certo margine di libertà nello scegliere come applicare la direttiva e dunque scegliere quali tipi di aree includere nel registro. E' quindi opportuno avviare un dibattito già da ora in modo che i parchi fluviali possano per tempo prendere coscienza del loro ruolo nell'attuazione della direttiva sulle acque, così da saper comunicare ai decisori il proprio punto di vista ed evitare di subire scelte non condivise.

La direttiva (art. 6) chiede agli stati membri di istituire, entro il 2004, uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Il registro deve contenere non solo i corpi idrici designati per l'estrazione di acque per uso umano, ma anche i seguenti tipi di aree protette:

- aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
- corpi idrici intesi a scopo ricreativo, *comprese* le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
- aree sensibili rispetto ai nutrienti, *comprese* quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva Nitrati 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva Acque reflue 91/271/CEE;
- aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, *compresi* i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva Habitat 92/43/CEE e della direttiva Uccelli 79/409/CEE.

La parola "compresi" estende la possibilità di includere nel registro delle aree protette non solo quelle che derivano dalla legislazione comunitaria (quindi Sic e Zps, "aree sensibili", "aree vulnerabili", etc.), ma anche altri tipi di aree definiti da normative nazionali o locali come, ad esempio, i parchi fluviali o le aree definite nell'ambito di accordi internazionali come le zone Ramsar. Entrambi questi tipi di aree contengono specie e habitat che dipendono strettamente dell'acqua e possono quindi essere inserite nel registro delle aree protette previsto dalla direttiva.

Questa considerazione segna un'importante novità: ai sensi della direttiva acque, la tutela delle aree della rete Natura 2000 è messa sullo stesso piano ed integra le azioni richieste dalle altre norme comunitarie in materia di acque, conferendo, inoltre, la medesima importanza e considerazione alle aree protette di livello internazionale, nazionale e locale, come ad esempio i parchi.

Esaminiamo ora l'utilità e gli sviluppi che il registro delle aree protette avrà.

La direttiva prescrive agli Stati membri di elaborare dei programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine

di definirne una visione coerente e globale all'interno di ciascun distretto idrografico. Tali programmi dovranno riguardare anche le aree protette incluse nel registro e dovranno comprendere anche una mappa delle reti di monitoraggio con la rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio per verificarne lo stato di salute.

A norma dell'articolo 4, per ogni area protetta si dovranno definire degli obiettivi ambientali, legati all'acqua, volti a raggiungere entro il 2015 un buono stato della qualità delle acque. La direttiva specifica inoltre che, quando un corpo idrico è interessato da più di un obiettivo, si applica il più rigoroso (art. 4.2).

Per il monitoraggio delle aree protette esistono dei requisiti supplementari: i corpi idrici che ne fanno parte andranno compresi nel programma di monitoraggio operativo se, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischiano di non conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti dall'articolo 4. Andrà dunque effettuato un monitoraggio per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su queste aree e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti alle misure messe in atto dal piano di gestione del distretto idrografico. Il monitoraggio dovrà proseguire finché le aree non soddisferanno i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finché non saranno raggiunti gli obiettivi ambientali.

Chiariti questi aspetti definiti dalla direttiva, si possono delineare due scenari nella decisione di quali aree protette includere nell'omonimo registro: lo Stato italiano potrà adottare o un approccio riduttivo, includendo solo le aree protette definite dalle direttive comunitarie, oppure potrà scegliere un approccio più omnicomprensivo, includendo nel registro anche le aree protette sancite da normative di livello internazionale nazionale e locale che soddisfano i requisiti di contenere habitat e specie legati strettamente alla presenza di corpi idrici, come le zone Ramsar, i parchi fluviali, le riserve, etc.. Se verrà scelta la prima opzione i parchi fluviali saranno probabilmente tagliati fuori dai programmi di monitoraggio, dalla definizione dei propri obiettivi ambientali legati all'acqua, dalle misure dei piani di gestione dei distretti e probabilmente, anche dagli eventuali finanziamenti che verranno attivati per dare piena attuazione alla Direttiva Acque. In parole povere, molte aree protette saranno escluse dall'attuazione della direttiva acque, e non potranno dare il loro apporto conoscitivo e di proposta nei confronti degli altri attori istituzionali che ne saranno direttamente coinvolti (Regioni, etc.). Nell'ambito di questo scenario, potrà accadere che solo alcune porzioni di parco fluviale saranno incluse nel registro perché sono Sic o Zps mentre il resto del parco no, e questo potrà causare una difficoltà di gestione del parco per le azioni correlate alla direttiva.

Se invece si sceglierà un approccio più omnicomprensivo, i parchi fluviali avranno un ruolo più definito e rilevante nell'attuazione della direttiva concorrendo per la loro parte, ma in modo coerente, tanto alla definizione del registro delle aree protette, quanto agli aspetti del monitoraggio degli obiettivi ambientali e la definizione delle misure di gestione che all'interno del distretto idrografico di competenza costituiranno lo strumento principale di attuazione della direttiva acque per raggiungere l'obiettivo di un migliore stato dei corpi idrici e degli ecosistemi in essi presenti.

Il registro delle aree protette sarà infatti parte del Piano di Gestione del Bacino Idrografico che sarà lo strumento chiave di pianificazione e governo del territorio e delle acque. Nel Piano di Gestione saranno definiti gli obiettivi e le misure da attuare ed è pertanto cruciale inserire tutte le azioni necessarie a tutelare e migliorare le aree già identificate come aree protette a diversi livelli (internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale).

Una delle prime esperienze di registro delle aree protette redatto in modo "omnicomprensivo" è quello del bacino del Cecina, in Toscana, dove il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con vari enti regionali e locali, ha voluto sperimentare questo approccio nell'ambito della strategia di implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque su bacini pilota.

Il rapporto finale di questo lavoro, coordinato da Sergio Sgroi e Giorgio Pineschi, disponibile su internet (<http://www.cecina-prb.it>), contiene una sezione dedicata al registro delle aree protette che descrive il metodo adottato e che prende in considerazione ogni livello di protezione esistente. E' quindi possibile consultare, per ogni area protetta scelta rispondente ai requisiti della direttiva, delle schede descrittive che descrivono la normativa di istituzione, le caratteristiche ambientali generali, gli obiettivi di tutela e l'eventuale presenza di piani di gestione. Un approccio simile è stato adottato anche in Romania, uno dei nuovi stati membri dell'Unione Europea che si trova oggi a mettere in pratica tutto il diritto comunitario ambientale.

Nell'ambito di queste nuove sfide e di scelte da intraprendere, è opportuno che i parchi fluviali italiani, anche attraverso un coordinamento del Centro Studi sulle Aree Protette e gli Ambienti Fluviali del Parco di Montemarcello-Magra, possano attrezzarsi per fornire un supporto ai decisori, indicando vantaggi e svantaggi di un'eventuale inclusione dei parchi fluviali nel registro delle aree protette previsto dalla Direttiva Acque e le conseguenze che ciò potrà avere.